

**BONUS PUBBLICITA': SINO AL 31 OTTOBRE 2021 È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA
PER LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
RELATIVO AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI SOSTENUTI NEL 2021**

PREMESSA

Dal 2018 è stato istituito un “**credito d'imposta**” per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli **investimenti pubblicitari incrementali** effettuati *sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.*

Il “**Decreto Sostegni-bis**” ha esteso, al 2021 e 2022, la quantificazione del “**bonus pubblicità**”, introdotto nella **misura** (unica) del **50%**, anche agli investimenti radio-TV. Il citato decreto, inoltre, ha chiarito che l'istanza, a carattere “*prenotativo*”, relativa agli **investimenti** effettuati/da effettuare nel **2021**, *può essere presentata nel periodo 1.9.2021 - 30.9.2021.* Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, con comunicato stampa del 31.8.2021, **ha differito tale termine al 31.10.2021.** Le istanze presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

CHI PUÒ ACCEDERE AL BENEFICIO

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti agevolabili.

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono ammessi al beneficio gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, *anche online*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale** rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Con riferimento alla tipologia di investimenti agevolabili si segnala che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ad una **specifica FAQ** in cui si chiedeva se anche la pubblicità fatta tramite social (in particolare piattaforma Facebook) potesse beneficiare del “bonus pubblicità” ha risposto quanto segue:

“Il credito d'imposta” è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il **Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)**, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli Operatori di Comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad *esempio*, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc..).”.

Sulla base del dettato normativo e sulla base della risposta sopra citata del Dipartimento, si ritiene che la pubblicità fatta tramite Facebook non sia agevolabile con il “**bonus pubblicità**”.

Ai fini dell'agevolazione in analisi, **l'importo da considerare**, ai fini dell'agevolazione, è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, *al netto dell'IVA se detraibile.*

Laddove l'IVA sia indetraibile, il Ministero per l'Informazione e l'Editoria ha chiarito, nelle *FAQ*, che l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (*imponibile + IVA*).

La norma espressamente esclude, dalle spese **agevolabili**, le *spese accessorie*, i *costi di intermediazione* e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Inoltre, non viene prevista, una specifica modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, **sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo**.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Per accedere al "**bonus pubblicità**" è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "*Servizi per*" alla voce "*Comunicare*", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (*SPID*), Carta Nazionale dei Servizi (*CNS*) o Carta d'Identità Elettronica (*CIE*) o con le credenziali *Entratel e Fisconline*.

Il modello di "*Comunicazione Telematica*" e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura, saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

In particolare, con riferimento alla "*prenotazione*" del bonus per l'anno 2021, **le regole ordinarie** prevedono:

- **dal 1° al 31 marzo** per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", che è una sorta di "*prenotazione delle risorse*", contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- **dal 1° al 31 gennaio successivo**: i soggetti che hanno inviato la "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*" devono inviare la "*Dichiarazione Sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Per il solo anno 2021, il *Comunicato del 31 agosto 2021* del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha previsto che la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all'anno 2021.

Nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021 mediante la "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si segnala che le disposizioni relative, sia alla corretta presentazione della domanda di accesso al credito e sia alla dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, non prevedono l'obbligo di allegare alcun documento.

Il richiedente (*soggetto beneficiario*) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, oltre che eventualmente ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: *fatture* (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), *attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute*, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la *comunicazione telematica* sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (*soggetto beneficiario*) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL CREDITO

Nel caso in cui **sia stata trasmessa** telematicamente la “*comunicazione per l'accesso*” al “**credito d'imposta**” per gli investimenti pubblicitari, **ma si intenda rinunciare** allo stesso “*bonus pubblicità*”, sarà sufficiente **non inviare** la “*dichiarazione sostitutiva*” relativa agli investimenti effettuati.

L'eventuale mancato invio, entro il termine previsto, della suddetta “*Dichiarazione Sostitutiva*” telematica, *per il quale non sono previste sanzioni*, annullerà automaticamente la “*prenotazione*” effettuata mediante l'invio della “*Comunicazione per l'accesso*” al “**credito d'imposta**”, e comporterà la rinuncia al credito prenotato.

ANNULLAMENTO “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI”

Come chiarito da una *FAQ* del Ministero per l'Informazione e l'Editoria, **a partire dalle dichiarazioni telematiche per l'anno 2020**, è possibile annullare anche la “*Dichiarazione Sostitutiva*” relativa agli investimenti effettuati” trasmessa telematicamente, inviando la “**rinuncia**” con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione: “*Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri “Dati degli investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive. La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva. Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto*”.

ELENCO DEI RICHIEDENTI ED ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS

In esito alla **presentazione** delle “*Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta*”, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il “**credito d'imposta**” con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a seguito della presentazione delle “*Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati*”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del “**credito d'imposta**”.

TRATTAMENTO FISCALE DEL BONUS

Considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione **non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, **il credito concorre** alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

ALTERNATIVITÀ E NON CUMULABILITÀ DEL BONUS

Come chiarito dalle *FAQ*, **la fruizione dell'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile** con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “*patent box*”, credito di imposta Ricerca & Sviluppo, ecc.), **laddove insista sui medesimi costi ammissibili**.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il “**credito di imposta**” è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi*). Ai fini della fruizione del “**credito d'imposta**” è necessario **indicare**, *in sede di compilazione del modello F24*, il **codice tributo 6900**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.